

**Allegato D) – Schema di convenzione**

**UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA**

*Provincia di Ravenna*

**REP. N.** \_\_\_\_\_

**OGGETTO: CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI CO-  
PROGETTAZIONE RELATIVA ALL'AVVIO E ALLA GESTIONE DI  
N. 5 PUNTI DI FACILITAZIONE DIGITALE, AI SENSI DELL'ART.  
55 D.LGS. N. 117/2017, DEL D.M. 72/2021 E DELLA LEGGE  
REGIONALE N. 3/2023.**

Con la presente Scrittura Privata sottoscritta digitalmente e scambiata tra le Parti tramite posta elettronica, da valere ad ogni effetto e senso di Legge, il giorno \_\_\_\_ (\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_ dell'anno *Duemilaventisei*;

**TRA**

- l'**UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA** con sede legale in Lugo (RA), Piazza dei Martiri, 1 C.F./P.IVA. 02291370399, nella persona dell'ing Marco Mondini, nato a Lugo il 28/04/1966 C.F.: MNDMRC66D28E730E, il quale interviene nel presente Atto in qualità di Dirigente del Settore Innovazione Tecnologica a quanto appresso autorizzato dal Decreto del Presidente dell'Unione n. 27 del 18/11/2019, in esecuzione della Determinazione dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

**E**

\_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, P.IVA ....., C.F.

....., iscritta nel ..... con il numero  
..... nella persona di \_\_\_\_\_ nato  
a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F.: \_\_\_\_\_

### **Visti**

- l'art. 118, comma 4, della Costituzione;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 *“Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”*;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021;
- la legge regionale 13 aprile 2023, n. 3 *“Norme per la promozione ed il sostegno del terzo settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva”*;

### **Premesso**

- che questa Amministrazione intende dare seguito a quanto già avviato con il Progetto *“Bassa Romagna Smart per tutti!”* nell'ambito del progetto *“Digitale facile in Emilia-Romagna”*, in attuazione della misura PNRR 1.7.2 *“Centri di Facilitazione digitale”*, conclusosi il 30/04/2026;
- che con **Dichiarazione** resa dal Dirigente del Settore Innovazione Tecnologica ai sensi della Legge n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, *che si conserva firmata nel fascicolo del Contratto e si intende parte integrante del presente Atto anche se non materialmente allegata*, si è dato atto del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 35-bis

del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 ed agli artt. 6, 7 e 14 del D.P.R. 26/04/2013 n. 62 in tema di assenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interessi previste dalla normativa vigente con l'Ente aggiudicatario;

- che con **Dichiarazione** resa dal Dirigente del Settore Innovazione Tecnologica ai sensi della Legge n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, *che si conserva firmata nel fascicolo del Contratto e si intende parte integrante del presente Atto anche se non materialmente allegata*, si è dato atto del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 26 comma 3 della Legge n. 488/99 e successive modifiche ed integrazioni;

#### **Rilevato**

- che questa Amministrazione avviava una procedura per l'individuazione di E.T.S. con i quali Co-progettare gli interventi ammessi a finanziamento regionale;

- è pertanto necessario realizzare le attività previste nell'ambito del progetto "*BASSA ROMAGNA SMART PER TUTTI! - FACILITAZIONE DIGITALE NEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA*";

#### **Richiamati**

- la Determinazione del 19/05/2026 n. 673 di approvazione dell'Avviso pubblico e dei relativi Allegati per l'avvio della procedura di Co-progettazione, ex art. 55 del d.lgs. 117/2017 e di nomina della Commissione di valutazione delle proposte progettuali presentate dagli E.T.S. interessati a partecipare alla procedura;

- la Determinazione del \_\_\_/\_\_\_/2026 n. \_\_\_ di approvazione della graduatoria definitiva dalla quale si evince che la proposta formulata da \_\_\_\_\_ è stata ritenuta la più rispondente alle finalità indicate nel citato

Avviso pubblico;

**Considerato**

- che la verifica del possesso dei requisiti dell'Ente selezionato e attuatore degli interventi, auto dichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica, ha dato esito positivo e pertanto può procedersi con la sottoscrizione della Convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti;

*Tutto ciò premesso,*

***SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE***

***ART. 1 – PREMESSE E DEFINIZIONI***

Le su esposte premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Ai fini del presente Accordo si intende per:

a *Amministrazione procedente* (AP): l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna quale Ente pubblico titolare della procedura ad evidenza pubblica di Co-progettazione, nel rispetto dei principi della Legge n. 241/1990 e ss. mm. in materia di procedimento amministrativo;

b *Coordinatore*: persona fisica nominata dal soggetto sub-attuatore come persona incaricata di coordinare l'organizzazione e l'attività di tutti i punti di facilitazione digitale previsti nel Piano Operativo Locale e dei relativi facilitatori, nonché i rapporti con eventuali soggetti terzi che collaborano nella realizzazione ed erogazione dei servizi di facilitazione alla cittadinanza;

c *Enti del Terzo Settore* (E.T.S.): i soggetti indicati nell'art. 4 del

CTS, iscritti nel RUNTS;

d *Facilitatore digitale*: persona fisica nominata dal soggetto sub-attuatore come persona incaricata della gestione diretta dei servizi di un punto di facilitazione digitale e di erogazione del servizio alla cittadinanza;

e *Intervento*: “*Bassa Romagna Smart per tutti! - Facilitazione digitale nei Comuni della Bassa Romagna*” per l’importo complessivo massimo di € **262.500,00**, con possibilità di proroga per ulteriori 2 (due) anni, per un massimo di ulteriori € 210.000,00;

f *Punto di facilitazione digitale*: centro di erogazione servizi di facilitazione dotato di almeno una sede fisica e di almeno un facilitatore digitale, in grado di erogare una serie di servizi minimi definiti dalla Regione;

g *Referente di progetto*: persona fisica nominata dall’Amministrazione come persona incaricata di coordinare tutte le attività previste ai fini del monitoraggio del buon andamento e la prevenzione delle criticità;

h *Soggetto/Ente realizzatore*: soggetto del Terzo Settore e/o operatore economico individuato dal soggetto sub-attuatore come partner nella realizzazione del progetto di propria competenza.

## **ART. 2 – OGGETTO E FINALITÀ**

**L’UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA**, in seguito per brevità chiamata “*Amministrazione procedente o A.P.*”, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017, dal DM n. 72/2021 e dalla Legge regionale n. 3/2023 volendo garantire nell’ambito del proprio territorio le attività relative all’avvio e alla gestione di punti di facilitazione digitale,

affida a \_\_\_\_\_ in seguito per brevità chiamata “*Ente attuatore o E.T.S.*”, con sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), Via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ C.F./P.IVA \_\_\_\_\_, l’attività di avvio e gestione dei medesimi.

Con la presente Convenzione si disciplinano i ruoli, i compiti e gli impegni delle Parti al fine del buon esito della realizzazione degli interventi in esame nell’ambito del Progetto Digitale facile in Emilia-Romagna, nel rispetto dei tempi, delle modalità e delle condizioni previste da quest’ultimo.

L’Amministrazione precedente, in particolare, affida al Soggetto realizzatore, l’attuazione dell’intervento descritto nel Piano Operativo Locale alle condizioni di cui al presente Accordo e della Proposta progettuale definitiva risultante dal Tavolo di Co-progettazione.

La realizzazione degli interventi previsti in progetto è finanziata interamente con risorse dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

### ***ART. 3 – DURATA***

La presente Convenzione avrà la durata, a partire dalla sua sottoscrizione, fino al **31/12/2028**. E’ fatta salva la possibilità di proroga della Convenzione per ulteriori 2 (due) anni con Atto sottoscritto da entrambe le Parti. La presente Convenzione, come risultante dalla proposta progettuale Co-progettata, potrà essere modificata/integrata, nel periodo di validità, mediante Atto aggiuntivo sottoscritto dalle Parti e sottoposto ai competenti Organi di controllo, in relazione a nuove e sopravvenute esigenze connesse alla realizzazione dell’intervento di cui all’art. 2, comunque non dipendenti dalla volontà e fatto delle Parti e comunque in quanto funzionali al

migliore svolgimento delle attività di interesse generale.

***ART. 4 – COMPITI IN CARICO ALL'AMMINISTRAZIONE***

***PROCEDENTE***

Per lo svolgimento delle suddette attività l'A.P. si impegna a:

- a svolgere rispetto ai Soggetti realizzatori coinvolti attività di coordinamento per il corretto, efficiente ed efficace svolgimento dell'attività di attuazione di loro competenza, assumendo di fatto la responsabilità attuativa e gestionale dell'intervento;
- b rendere tempestivamente disponibile ai Soggetti realizzatori ogni informazione utile all'attuazione delle azioni dell'intervento;
- c assicurare, a livello appropriato di attuazione, la completa tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall'art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- d assicurare, a livello appropriato di attuazione, l'effettuazione dei controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale per garantire la regolarità delle procedure e delle spese proprie e degli Enti realizzatori;
- e adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente versati e finalizzate ad evitare il rischio di doppio finanziamento degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
- f conservare tutti gli Atti e la relativa documentazione giustificativa

su supporti informatici adeguati.

***ART. 5 – RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ ED IMPEGNI DEL  
SOGGETTO REALIZZATORE/E.T.S.***

Il Responsabile della gestione del progetto per l'E.T.S. è \_\_\_\_\_.

Il Responsabile della gestione del progetto – in collaborazione con il Responsabile del progetto dell'A.P. - organizza, vigila e relaziona sullo svolgimento delle attività, in relazione al rispetto dell'intervento Co-progettato, alla formazione dei facilitatori, al rispetto degli obblighi di compilazione completa e costante della documentazione di monitoraggio previste per il progetto, al raggiungimento del target assegnato dall'A.P. all'E.T.S. per il progetto. Il Responsabile della gestione del progetto comunica tempestivamente all'A.P. ogni criticità che possa rallentare le attività del Progetto assegnate alla sua gestione e responsabilità. Il Responsabile della gestione del progetto avrà particolare cura di istruire e verificare che i facilitatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse, in modo particolare in relazione alla privacy dei soggetti facilitati e che le stesse attività vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore. Per l'attività di facilitazione oggetto della presente Convenzione l'Ente del Terzo Settore si impegna ad utilizzare esclusivamente i propri dipendenti, soci e/o volontari regolarmente iscritti che saranno comunicati nominalmente all'A.P. nei tempi e modi definiti, anche ai fini dell'abilitazione nominale sulle piattaforme di monitoraggio. Nel caso di selezione di nuovo personale, l'E.T.S. si impegna al rispetto della parità di genere, alla valorizzazione dei giovani e delle persone disabili. Tutto il

personale addetto alle attività di facilitazione sarà munito, a cura dell'E.T.S., di un cartellino identificativo dal quale dovrà risultare il nome dell'operatore, il ruolo (dipendente, socio, volontario etc...) ed il nome dell'Ente del Terzo Settore. Tutti i facilitatori addetti al servizio dovranno dichiarare espressamente, attraverso la sottoscrizione di un apposito modulo, ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, che sono idonei al servizio prestato, che sono a conoscenza dei rischi connessi al tipo di attività richiesta e che si impegnano al rispetto della privacy dei soggetti facilitati di cui dovessero venire a conoscenza durante lo svolgimento dell'attività. L'Ente del Terzo Settore si impegna a evitare interruzioni del servizio, e a dare immediata comunicazione al responsabile del progetto presso l'A.P. di qualsiasi criticità possa essere causa di disservizi nei confronti della cittadinanza, anche al fine di concertare possibili soluzioni tempestive. L'Ente del Terzo Settore si impegna a comunicare le eventuali sostituzioni dei facilitatori. L'A.P. si riserva di chiedere all'E.T.S. la sostituzione del personale ritenuto non idoneo o inadatto, anche sotto l'aspetto di un corretto rapporto con gli utenti. L'E.T.S. si impegna affinché le attività oggetto della presente Convenzione siano rese con continuità per i periodi concordati, nel rispetto della programmazione definita e secondo le modalità specificate nella Convenzione.

#### ***ART. 6 – OBBLIGHI DELL'E.T.S.***

L'E.T.S. è tenuto all'osservanza e all'applicazione delle norme contrattuali, regolamentali, previdenziali, assicurative e di sicurezza nei luoghi di lavoro previste dalla vigente normativa per tutto il periodo contrattuale, in quanto

applicabile. A garanzia dei rischi connessi alle attività, l'E.T.S. ha l'obbligo di stipulare *polizze di Responsabilità Civile* valide per tutto il periodo della Convenzione e adeguate a garantire la copertura dei rischi per Responsabilità Civile (RCO), verso terzi (RCT) e per infortunio dei volontari e/o degli utenti delle attività.

A tal fine l'E.T.S. ha stipulato in data \_\_\_\_\_ idonea *polizza assicurativa* RCO con \_\_\_\_\_ con massimale pari a \_\_\_\_\_ e idonea *polizza* RCT con \_\_\_\_\_ con massimale pari a \_\_\_\_\_, giusta quietanza del \_\_\_\_\_.

L'E.T.S. risponde, inoltre, in proprio per eventuali incidenti o danni procurati dall'uso di strumenti, attrezzature e materiali inadeguati messi a disposizione. L'A.P. è esonerato da ogni responsabilità conseguente. Resta a completo ed esclusivo carico dell'E.T.S. qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'A.P..

#### ***ART. 7 – MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELLA CONVENZIONE***

L'A.P. verifica i risultati del piano operativo locale nella parte affidata all'E.T.S. ogni mese, anche attraverso attività di verifica congiunte da svolgersi almeno una volta ogni 2 (due) mesi ai fini dell'organizzazione e dell'eventuale rilevazione di criticità e/o miglioramenti da proporre. Il Responsabile dell'E.T.S. deve garantire che le risorse umane impiegate svolgano l'attività in stretta collaborazione con l'eventuale Coordinatore delle attività individuato dall'A.P., e con il Responsabile del progetto dell'A.P.. L'A.P. è tenuta a comunicare immediatamente al Responsabile dell'E.T.S. ogni evento che possa incidere sull'attività di collaborazione, nonché a comunicare tempestivamente all'organizzazione ogni evento che

possa incidere sulla validità della presente Convenzione. Il Responsabile dell'A.P. vigila sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare il rispetto della formazione dei facilitatori selezionati, al rispetto degli obblighi di compilazione completa e costante della documentazione di monitoraggio previste per il progetto, nonché che i facilitatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse, in modo particolare in relazione alla privacy dei soggetti facilitati e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

#### ***ART. 8 – CONTRIBUTO PUBBLICO***

Nel rispetto delle regole in ordine al regime di ammissibilità e rendicontabilità delle voci di spesa, stabilite dalla relativa documentazione allegata, l'Ente pubblico riconoscerà i contributi pubblici, nella misura massima prevista dagli atti della procedura indetta.

Gli importi sopra indicati saranno riconosciuti mediante accredito sul C/C \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ Codice IBAN: \_\_\_\_\_, successivamente alla verifica di tutti gli adempimenti di Legge previsti e la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.mm.. L'E.T.S., al fine di ottenere il riconoscimento dei contributi, invia – entro 10 (dieci) giorni antecedenti la data di concessione del contributo, copia in digitale della documentazione attestante le spese sostenute per il personale facilitatore per il quale si richiede il contributo, una relazione sintetica sulle attività svolte, sugli obiettivi raggiunti e sulle eventuali criticità riscontrate. Alla relazione delle attività svolte è altresì allegata una dichiarazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante

dell'E.T.S. ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in ordine all'ammissibilità e all'entità delle spese sostenute rispetto alle relative voci ivi indicate. L'intera documentazione contabile inerente alle attività oggetto della Convenzione, comprensiva dei documenti amministrativi originali, dovrà essere conservata dall'E.T.S. e posta a disposizione dell'A.P. per eventuali ulteriori verifiche.

#### ***ART. 9 – RIDUZIONE E REVOCA DEL CONTRIBUTO***

L'E.T.S., ove non attenda agli obblighi imposti per legge o regolamento, ovvero violi le disposizioni di cui alla presente Convenzione, potrà essere destinataria di un provvedimento di revoca, parziale o totale, del contributo, tenendosi altresì conto della specificità del rapporto collaborativi discendente dalla sottoscrizione della presente Convenzione. L'A.P. adotta il provvedimento di revoca nel rispetto dei principi in materia di giusto procedimento.

#### ***ART. 10 - RIMBORSO SPESE***

L'Amministrazione si impegna a rimborsare all'E.T.S. le spese da quest'ultima sostenute per l'attività svolta, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 56 del D.Lgs. 117/2017, che si identificano in:

- a) Spese per il personale facilitatore digitale
- b) Spese per il personale coordinatore
- c) Costi indiretti forfettari fino ad un massimo del 15% dei costi diretti (ex Circ. Min. Lavoro n. 2/2009, par. A.1, in combinato disposto con D.M. 72/2021 e D.Lgs. 117/2017, art. 56 c. 4 )

Il pagamento dei rimborsi avverrà dietro presentazione di regolare documentazione giustificativa delle spese ammesse al rimborso in

relazione al periodo di competenza. La richiesta del rimborso deve riportare le attività effettivamente rese dagli operatori nel periodo di competenza ed essere corredata dalla dichiarazione attestanti il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali degli operatori retribuiti impiegati.

La liquidazione del rimborso delle spese avverrà entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle stesse. In nessun caso l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna provvede al pagamento di rimborsi spese se relativi ad interventi o attività non autorizzati, in tutto o in parte, ovvero non previste nel Contratto. Inoltre non sono ammesse a rimborso spese relative ai servizi affidati quando trattasi di attività inserite in progetti già finanziati in tutto o in parte dallo Stato/Regione/ o altro Ente pubblico o privato. I rimborsi sono effettuati per ogni singola mensilità, a fronte della presentazione di regolare documentazione giustificativa delle spese ammesse al rimborso. L'importo complessivo massimo rimborsabile di € **262.500,00** per il **periodo** che va dalla stipula del Contratto alla scadenza del **31/12/2028** è così suddiviso:

- fino ad un massimo di € 52.500,00 per l'anno 2026 (dalla stipula al 31 dicembre);
- fino ad un massimo di € 105.000,00 per l'anno 2027 (da gennaio a dicembre);
- fino ad un massimo di € 105.000,00 per l'anno 2028 (da gennaio a dicembre);

a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate/documentabili (fuori campo IVA ai sensi dell'art. 4 del D.P.R.

633/1972), per la realizzazione delle attività di progetto.

#### ***ART. 11 – RISOLUZIONE***

L’A.P., tenendo comunque conto della peculiare natura giuridica del rapporto di collaborazione attivato sulla base della disciplina speciale in materia di E.T.S., può risolvere in ogni momento, previa diffida di almeno 15 (quindici) giorni a mezzo PEC, la presente Convenzione per grave inadempienza degli impegni assunti, ovvero per:

- provata inadempienza da parte dell’E.T.S. degli impegni previsti nei precedenti articoli;
- gravi violazioni in ordine all’esercizio delle attività oggetto della presente Convenzione, contestate e non eliminate dall’E.T.S. entro il termine concesso, anche a seguito di diffide formali dell’A.P..

La clausola risolutiva opera anche nei seguenti casi:

- in caso di perdita dei requisiti di partecipazione;
- inosservanza delle leggi in materia di Terzo Settore, di lavoro, di sicurezza sul lavoro, di tutela dell’ambiente, di previdenza e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, per quanto applicabili;
- violazione accertata degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013 *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*;
- mancata realizzazione dell’attività di cui alla presente Convenzione;
- modifica in modo significativo e sostanziale delle attività contenute nel progetto approvato, in assenza di condivisione con l’A.P..

L'A.P. si riserva, in qualsiasi momento, di disporre la cessazione degli interventi e delle attività, sempre a fronte di sopravvenute disposizioni regionali, nazionali o europee o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. All'E.T.S. non verrà riconosciuto alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento.

#### ***ART. 12 – DIVIETO DI CESSIONE***

È vietato cedere anche parzialmente la presente Convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate all'A.P.. Non sono considerate cessioni, ai fini della presente Convenzione, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nella convenzione in essere con l'A.P.. L'esecuzione della Convenzione, anche parzialmente, ad opera di terzi dovrà essere autorizzata dall'A.P..

#### ***ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI***

Il trattamento dei dati personali contenuti nella presente Convenzione viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio Europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR"), dal D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 (Codice Privacy) e successive modifiche e integrazioni. L'E.T.S. si impegna a mantenere segrete tutte le informazioni e i dati di cui venga a conoscenza nel corso della prestazione e a non effettuare alcun utilizzo non autorizzato di tali informazioni e dati. A tal fine l'E.T.S. sottoscrive con l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna l'**Accordo sulla Privacy (ALL. I)**, approvato con Determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, *che si conserva controfirmato nel*

*fascicolo del Contratto e si intende parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegato. L'E.T.S. si impegna a mantenere segrete tutte le informazioni e i dati di cui venga a conoscenza nel corso della prestazione e a non effettuare alcun utilizzo non autorizzato di tali informazioni e dati.*

#### ***ART. 14 – CLAUSOLA RISOLUTIVA***

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1 comma 3 del D.L. n. 06/07/2012 n. 95, convertito con Legge 7 Agosto 2012 n. 135, il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di disponibilità, nel periodo di vigenza dello stesso, delle Convenzioni Consip S.p.A. o Intercent-ER, sulla base di semplice richiesta dell'Appaltante, previa verifica delle condizioni disponibili all'interno della nuova Convenzione.

#### ***ART. 15 - PANTOUFLAGE***

L'E.T.S. dichiara di ben conoscere l'art. 1338 del Codice Civile e che non sussistono le cause di nullità di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dalla L. 190/2012 che prevede il divieto del cosiddetto “*pantouflage – revolving doors*”.

#### ***ART. 16 – CODICE DI COMPORTAMENTO***

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, c. 3, del D.P.R. n. 62/2013, così come modificato dal D.P.R. n. 81 del 13/06/2023, “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*” l'E.T.S. e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori, a qualsiasi titolo e compatibilmente con il ruolo e l'attività svolta, osserveranno, pena la risoluzione della Convenzione, gli obblighi di condotta previsti dal sopracitato Codice per

quanto compatibili.

***ART. 17 – CONTROVERSIE***

Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le Parti sarà rimessa alla giurisdizione del Giudice competente. Foro competente è il Foro di Ravenna (RA).

***ART. 18 – RINVII NORMATIVI***

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si applicano le norme del C.T.S., del Codice Civile e le altre disposizioni legislative nazionali e regionali che regolano la materia.

***ART. 19 – SPESE CONTRATTUALI***

Le spese inerenti la presente Convenzione sono a carico dell'E.T.S..

Il presente Atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D.Lgs. n. 117/2017 ed è da assoggettarsi all'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 82 c. 3 del D.Lgs. 117/2017.

*Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti*

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE INNOVAZIONE TECNOLOGICA  
DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA**

\_\_\_\_\_  
**IL LEGALE RAPPRESENTANTE DI** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_